



## **Le novità della Legge di Stabilità 2013**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n.212 la Legge n.228 del 24 dicembre 2012, rubricata “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)*”, ultimo atto del Governo Monti.

La norma si compone di un unico articolo suddiviso in 561 commi.

Svariati sono gli interventi, alcuni dei quali proseguono nell'indirizzo del Governo, mentre altri sopperiscono alla preannunciata cessazione dello stesso, ponendo un rimedio al venir meno di un Esecutivo in grado di legiferare. Ci stiamo riferendo nello specifico all'accoglimento, nell'alveo della Legge di Stabilità, delle previsioni in materia di Iva in recepimento della Direttiva n.45/2010/UE. Infatti, tali disposizioni comunitarie erano state già varate con il precedente “decreto salva infrazioni”, tuttavia, il problema consisteva nell'impossibilità di conversione in legge del decreto legge nei termini prestabiliti dalla Costituzione.

Viene introdotta una nuova imposta (la *c.d. Tobin tax*) sulle attività finanziarie e contemporaneamente viene spostata al 2012 l'entrata in vigore della Ivafe (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) e dell'Ivie (imposta sugli immobili esteri).

In materia di Irpef sono stati incrementati le detrazioni per carichi di famiglia ma bisogna segnalare la rivalutazione delle rendite dei redditi dominicali e agrari (in misura ridotta per gli imprenditori agricoli principali).

Per l'ennesima volta sono stati riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenuti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2013, norma che ormai potrebbe essere messa a regime.

La Legge di Stabilità 2013 ha accolto anche le previsioni in materia di cartelle pazze.

Le principali novità sono riassunte nella tavola sinottica che segue.

Ai fini di una miglior lettura si fa presente che ove non espressamente indicato, la decorrenza della norma è il 1° gennaio 2013 come stabilito dall'art.1, co.561 della legge medesima.

IVA	
<b>Incremento aliquota ordinaria</b>	
A decorrere dal 1° luglio 2013 l'aliquota ordinaria Iva pari al 21% viene incrementata al 22%.	<b>Art.1, co.480</b>
<b>Regime Iva operazioni finanziarie</b>	
Per effetto della modifica apportata all'art.10, co.1, n.4) del DPR n.633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono esenti Iva: <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali con l'eccezione della custodia e l'amministrazione di titoli nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli e</li><li>• le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione di titoli nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli.</li></ul>	<b>Art.1, co.520-521</b>

<b>Enti non commerciali</b>	
<p>Per effetto dell'introduzione nella Tabella A, parte III allegata al DPR n.633/72 del nuovo n.127-<i>undevicies</i> e la contemporanea abrogazione del n.41-<i>bis</i> nella Tabella A, parte II viene elevata al 10% l'aliquota relativa alle seguenti prestazioni di cui all'art.10:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art.99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze (n.18);</li> <li>➤ prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n.19);</li> <li>➤ prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (n.20);</li> <li>➤ le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. n.326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n.21) e</li> <li>➤ prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (n.27-<i>ter</i>) rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale.</li> </ul> <p>La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p>	<b>Art.1, co.488-490</b>
<b>Separazione delle attività</b>	
Viene integrato l'art.36, co.3 del DPR n.633/72 prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la possibilità di opzione per la gestione separata dell'Iva anche per i soggetti che svolgono servizi di natura finanziaria.	<b>Art.1, co.520-521</b>
<b>Base imponibile in valuta estera</b>	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.13, co.4 del DPR n.633/72, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o – nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il calcolo è eseguito sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È, inoltre, stabilito che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea: non è, pertanto, necessaria una specifica comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.	<b>Art.1, co.325, lett.a)</b>

<b>Soggetti passivi</b>	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.17, co.2 del DPR n.633/72 è previsto che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt.46 e 47 del D.L. n.331/93. Inoltre, la modifica al successivo comma 5 comporta l'obbligo di esposizione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, dell'annotazione "inversione contabile", derubricando ad eventuale l'indicazione del riferimento normativo.	<b>Art.1, co.325, lett.b)</b>
<b>Volume d'affari</b>	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.20, co.1, secondo periodo del DPR n.633/72 viene confermato il principio di irrilevanza dei passaggi di beni tra attività separate (art.36, co.5) e delle cessioni di beni ammortizzabili, con la precisazione che rientrano anche le voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale attivo di cui all'art.2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), in luogo dell'attuale formulazione che citava, invece, l'art.2425, n.3) c.c., ovvero i lavori in corso su ordinazione.</p> <p>Viene, inoltre, abrogata l'esclusione, originariamente introdotta dall'art.1, co.1, del D.Lgs. n.18/10, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'art.7-ter del DPR n.633/72. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell'acquisizione dello <i>status</i> di esportatore abituale, in virtù della modifica operata sull'art.1, co.1, lett.a) del D.L. n.746/83.</p>	<b>Art.1, co.325, lett.c) e 329</b>
<b>Definizione di fattura elettronica</b>	
<p>Il nuovo art.21, co.1 del DPR n.633/72 definisce la fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all'atto della messa a disposizione del cessionario o committente.</p> <p>Ai sensi del nuovo comma 3, in riferimento alla fattura elettronica, il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L'autenticità dell'origine e l'integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.</p>	<b>Art.1, co.325, lett.d)</b>
<b>Contenuto della fattura</b>	
<p>La riformulazione dell'art.21, co.2 del DPR n.633/72 ridefinisce i dati da indicare nella fattura che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ data di emissione;</li> <li>➡ numero progressivo di univoca identificazione della fattura;</li> <li>➡ ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e cessionario/committente, del rappresentante fiscale, e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;</li> <li>➡ numero di partita Iva del cedente o prestatore;</li> </ul>	<b>Art.1, co.325, lett.d)</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ numero di partita Iva del cessionario o committente, ovvero – in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea – numero di identificazione Iva attribuito nel Paese di stabilimento;</li> <li>➤ natura, qualità e quantità di beni e servizi formanti oggetto dell'operazione;</li> <li>➤ corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti ai beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono di cui all'art.15, co.1, n.2) del DPR n.633/72;</li> <li>➤ corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono. Non è, pertanto, più previsto alcun riferimento al valore normale, bensì al corrispettivo, analogamente al punto precedente;</li> <li>➤ aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;</li> <li>➤ in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi dati di prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, ore navigate o volate;</li> <li>➤ annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo.</li> </ul>	<b>Art.1, co.325, lett.d)</b>
<b>Emissione fattura</b>	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.21, co.4 del DPR n.633/72 viene estesa la possibilità della fatturazione differita e cumulativa mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche per le prestazioni di servizi, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione. Sempre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all'imposta ai sensi dell'art.7-ter del DPR n.633/72, come per le prestazioni di servizi di cui all'art.6, co.6, primo periodo del DPR n.633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione Europea.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.1 della L. n.18/83 è ammessa l'emissione della fattura anche attraverso apparecchi misuratori fiscali.</p>	<b>Art.1, co.325, lett.d) e 328</b>
<b>Nuovi obblighi di annotazione in fattura</b>	
<p>Per effetto del nuovo art.21, co.6 del DPR n.633/72 è introdotto l'obbligo di annotazione in fattura, tra le altre, delle seguenti dizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ operazione non soggetta per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall'applicazione dell'Iva, a norma dell'art.7-bis, co.1 del DPR n.633/72;</li> <li>➤ operazione non imponibile per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario;</li> <li>➤ operazione esente con riferimento a quelle di cui all'art.10 del DPR n.633/72, ad eccezione di quelle indicate al n.6) della medesima disposizione.</li> </ul>	<b>Art.1, co.325, lett.d)</b>
<b>Nuovi obblighi di emissione della fattura</b>	
<p>Il nuovo art.21, co.6-bis del DPR n.633/72 introduce, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l'obbligo di emissione della fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all'art.10, nn.1)-4) e 9), del DPR n.633/72 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato comunitario. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell'ammontare dell'Iva – deve essere apposta la dicitura "inversione contabile", con l'eventuale specificazione della disposizione di riferimento;</li> </ul>	<b>Art.1, co.325, lett.d)</b>

<p>➤ cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell'Unione Europea. In tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l'annotazione "operazione non soggetta", e l'eventuale fonte normativa.</p> <p>In maniera speculare, il nuovo co.6-ter prevede che le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l'annotazione "autofatturazione".</p>	<p><b>Art.1, co.325, lett.d)</b></p>
<p><b>Fattura semplificata</b></p>	
<p>Viene introdotto l'art.21-bis che disciplina la fattura semplificata. In particolare, è possibile emettere la fattura in forma semplificata, purché sia di ammontare complessivo non superiore ad €100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art.26. Al ricorrere di tali condizioni, è possibile emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero.</p> <p>Ulteriore novità è rappresentata dalla circostanza che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile Iva, essendo sufficiente l'esposizione del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l'aliquota d'imposta applicata.</p> <p>Il comma 3 dell'art.21-bis attribuisce, inoltre, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di ampliare l'ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da €100 a €400;</li> <li>➤ esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt.13, co.4, e 21, co.2, del DPR n.633/72.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'emissione della fattura semplificata non è ammessa per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/93) e le operazioni disciplinate dall'art.21, co.6-bis, lett. a), del DPR n.633/72.</p>	<p><b>Art.1, co.325, lett.e)</b></p>
<p><b>Conservazione di fatture e registri</b></p>	
<p>Viene integralmente sostituito l'art.39, co.3 del DPR n.633/72, stabilendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. adottato ai sensi dell'art.21, co.5, del D.Lgs. n.82/05. È, inoltre, previsto che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. Infine, viene introdotta la possibilità di conservazione all'estero non solo delle fatture, ma anche dei registri e dei documenti previsti dal decreto Iva.</p>	<p><b>Art.1, co.325, lett.f)</b></p>
<p><b>Sanzioni</b></p>	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.6, co.2 del D.Lgs. n.471/97 le sanzioni per omessa documentazione o registrazione delle operazioni non imponibili o esenti si rende applicabile anche nell'ipotesi di quelle non soggette.</p>	<p><b>Art.1, co.327</b></p>
<p><b>Cessioni e acquisti intraUe</b></p>	
<p>Ai sensi del nuovo art.39 del D.L. n.331/93 l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un'analogia cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce che il momento di effettuazione sia della cessione che dell'acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 2, non rilevano eventuali pagamenti anticipati.</p>	<p><b>Art.1, co.326, lett.b)</b></p>

<b>Beni oggetto di perizie</b>	
Non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitarie le operazioni riguardanti la movimentazione di beni oggetto di perizie.	<b>Art.1, co.326, lett.a) e lett.c)</b>
<b>Fatturazione e regolarizzazione cessioni intracomunitarie</b>	
In analogia con quanto previsto per le operazioni interne, viene modificato l'art.46, co.2 del D.L. n.331/93 prevedendo che per le cessioni intraUe la fatturazione debba avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.	<b>Art.1, co.326, lett.e)</b>
<b>Registrazione e regolarizzazione acquisti intracomunitari</b>	
<p>Anche la disciplina relativa alla registrazione degli acquisti intraUe ha subito una modifica, in particolare è stato sostituito l'art.47, co.1 del D.L. n.331/93 prevedendo che le stesse, previa integrazione, vadano registrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a debito entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento;</li> <li>• a credito nei termini previsti per l'esercizio della detrazione.</li> </ul> <p>Viene anche in questo caso riscritta la modalità di regolarizzazione degli acquisti.</p>	<b>Art.1, co.326, lett.f)</b>
<b>Enti non commerciali</b>	
Ai sensi del nuovo art.47, co.3 del D.L. n.331/93, in caso di acquisto intracomunitario tassabile da parte di un ente di cui all'art.4, co.4, del DPR n.633/72, non soggetto passivo d'imposta, le fatture devono essere annotate da costoro, previa loro progressiva numerazione, entro i termini ordinari previsti, in un apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art.39 del DPR n.633/72. Inoltre, ai sensi del nuovo art.49, co.1, nel caso in cui, al di fuori di tale ipotesi, i soggetti in parola abbiano effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, sono tenuti altresì a presentare – in via telematica, ed entro ciascun mese – una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.	<b>Art.1, co.326, lett.f) e g)</b>

<b>IMPOSTE</b>	
<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b>	
Intervenendo sull'art.2, co.2 del D.L. n.282/02 vengono riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenuti non in regime di impresa al 1° gennaio 2013. I nuovi termini per procedere al versamento dell'imposta sostitutiva sono individuati nel 1° luglio 2013, cadendo il 30 giugno di domenica.	<b>Art.1, co.473</b>
<b>Detrazioni Irpef per carichi di famiglia</b>	
<p>Con decorrenza 1° gennaio 2013 vengono incrementati, a mezzo delle modifiche apportate all'art.12 Tuir, le detrazioni per carichi di famiglia che passano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €950 per ciascun figlio, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affidati;</li> <li>• €1.220 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni.</li> </ul> <p>Viene incrementata a €400 la maggiorazione per ogni figlio portatore di <i>handicap</i>. Viene confermata anche per il 2013 la misura della detrazione per carichi di famiglia per i soggetti residenti all'estero di cui all'art.1, co.1324 della L. n.296/06, tuttavia, ai fini dell'acconto per il 2014 non se ne dovrà tener conto.</p>	<b>Art.1, co.483 e 526</b>



<b>Reddito lavoro dipendente all'estero</b>	
Viene confermato anche per il 2103 l'importo di reddito derivante da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato che concorre a formare il reddito complessivo, come individuato nell'art.1, co.204 della L. n.244/07, e pari all'importo eccedente €6.700. Tuttavia, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2014 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma.	<b>Art.1, co.549</b>
<b>Detrazioni Irpef e Ires</b>	
Per mezzo delle integrazioni apportate agli art.15, co.1 e 78, co.1 del Tuir è prevista la detraibilità nella misura del 19% dall'Irpef e dall'Ires per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	<b>Art.1, co.524</b>
<b>Cud online</b>	
A decorrere dal 2013 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica, gli enti previdenziali renderanno disponibili i Cud in formato telematico.	<b>Art.1, co.114</b>
<b>Riduzione del cuneo fiscale</b>	
Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 vengono incrementate le deduzioni forfettarie della base imponibile Irap al fine di ridurre il cuneo fiscale. Entro tale data il Governo deve regolare i rapporti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire l'invarianza delle risorse spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.	<b>Art.1, co.484 e 485</b>
<b>Deducibilità automobili</b>	
Per effetto delle modifiche introdotte nell'art.164, co.1, lett.b) del Tuir viene ridotta la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto che passa dal 27,5 al 20%.	<b>Art.1, co.501</b>
<b>Riallineamento avviamento e partecipazioni</b>	
Vengono rinviati gli effetti del riallineamento dei valori civilistici e fiscali relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali (art.23, co.14 del D.L. n. 98/11) che avrà effetto a decorrere dal 31 dicembre 2017 e non più dal 31 dicembre 2012 e quello delle partecipazioni (art.20, co.2 della L. n.201/11) che decorreranno dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (prima era il successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014). Viene anticipato il versamento dell'imposta sostitutiva che dovrà essere versata in un'unica rata entro il termine per il versamento delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e non più in 3 rate.	<b>Art.1, co.502-505</b>
<b>Rivalutazione redditi dominicali e agrari</b>	
Per il triennio 2013-2015 viene stabilita la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari nella misura del 15%, aliquota da applicarsi sul valore risultante dalla rivalutazione di cui all'art.3, co.50 della L. n.662/96. Di tale rivalutazione si tiene conto in sede di determinazione dell'acconto sulle imposte per il periodo 2013. Limitatamente ai terreni agricoli e per quelli coltivati e posseduti da Iap (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è ridotta al 5%.	<b>Art.1, co.512</b>
<b>Assicurazioni</b>	
Viene incrementata l'imposta dovuta dalle assicurazioni calcolata sulle riserve matematiche che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 viene elevata allo 0,5% e a decorrere dal periodo successivo allo 0,45%.	<b>Art.1, co.506-507</b>

<b>Accise</b>	
Anche per il 2013 vengono confermate le aliquote di accisa sui carburanti come incrementate con provvedimento n.88789 del 9 agosto 2012 dell'Agenzia delle dogane.	<b>Art.1, co.487</b>
<b>Ivie</b>	
Viene rinviata l'applicazione dell'imposta sugli immobili detenuti all'estero al 2012. Viene, inoltre, estesa l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,4% alle abitazioni utilizzate quali principali, immobili per i quali, come per le seconde case non locate, non è dovuta l'Irpef sui redditi fondiari. Il rinvio dell'imposta al 2012 comporta che i versamenti eseguiti in conformità con quanto previsto del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 e relativi al 2011, si considerano quali acconto per il periodo di imposta 2012.	<b>Art.1, co.518, lett.a)-d) e 519</b>

<b>TRIBUTI LOCALI</b>	
<b>Imu</b>	
Dal 2013 si modifica la gestione della quota erariale relativa all'Imposta municipale Unica: il tributo calcolato sarà infatti versato interamente al Comune di ubicazione dell'immobile, con esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D, per i quali occorre continuare a gestire la compartecipazione. L'imposta per tali fabbricati è commisurata con l'aliquota standard dello 0,76%: il tributo così calcolato va versato integralmente a favore dell'Erario. Il Comune ha comunque diritto ad incrementare l'aliquota anche con riferimento a tali immobili sino a 0,3% (quindi il prelievo su detti fabbricati può arrivare, al pari degli altri, allo 1,06%) e tale maggiorazione eventuale spetta all'Ente Locale: sarà evidentemente a carico del contribuente la verifica dell'esistenza di tale importo e la gestione del versamento delle due quote.	<b>Art.1, co.380</b>
<b>Tares</b>	
Vengono apportate alcune modifiche alla Tares, imposta locale che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per effetto dell'integrale sostituzione del comma 9 dell'art.14 della L. n.201/11, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR n.158/99. Ai fini dell'individuazione della superficie assoggettabile al tributo, il successivo comma 9-bis prevede l'attivazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati concernenti la toponomastica e la remunerazione civica interna ed esterna di ogni Comune per giungere alla determinazione della superficie assoggettabile pari all'80% di quella catastale. Nella denuncia Tares, per le unità a destinazione ordinaria, dovranno essere indicati i dati catastali, il numero civico e quello interno. Le superficie così determinate verranno comunicate ai contribuenti da parte dei comuni nelle forme più idonee e nel rispetto dello Statuto del contribuente. In attesa di tale individuazione, il comma 9 prevede che la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, Tia1 e Tia2. I Comuni, ai fini dell'accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto possono considerare quale superficie assoggettabile l'80% di quella determinata ai sensi del Regolamento di cui al DPR n.138/98.	<b>Art.1, co.387</b>



Il pagamento è previsto, alternativamente tramite modello F24 o bollettino postale e avviene in 4 rate trimestrali con scadenza gennaio, aprile, luglio e dicembre. Limitatamente alla prima rata la scadenza è posticipata ad aprile, ferma la possibilità concessa ai singoli comuni di posticipare ulteriormente il versamento. Per il 2013 il pagamento della maggiorazione pari a €0,30 a mq prevista dal comma 13 è effettuato contestualmente alle prime 3 rate e senza versamento di sanzioni e interessi. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a €0,40 è effettuato al versamento dell'ultima rata. Resta ferma la possibilità concessa di un unico versamento nel mese di giugno.

**Art.1,  
co.387**

## ATTIVITÀ FINANZIARIE

### Tobin tax e transazioni finanziarie

#### Tobin Tax

Viene introdotta la cosiddetta *Tobin tax*, un'imposta sul trasferimento, a prescindere dal luogo di effettuazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti, della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.2346, co.6 c.c. emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei sopra individuati strumenti, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente. Parimenti soggetta a tassazione è il trasferimento derivante dalla conversione di obbligazioni, mentre non si applica nell'ipotesi in cui il trasferimento derivi da successione o donazione. L'imposta è pari allo 0,2%, elevata per il 2013 allo 0,22% (per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione come definiti al comma 493 l'imposta viene ridotta alla metà) del valore della transazione inteso quale saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, o il corrispettivo versato. L'imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 Non scontano la *Tobin tax* le seguenti operazioni:

- ➔ emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, conversione in azioni di nuova emissione e acquisizione temporanee di titoli di cui all'art.2, p.to 10 del Regolamento (CE) n.1287/2006;
- ➔ trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore a 500milioni di euro.

L'imposta è dovuta in misura fissa in riferimento a:

- ➔ operazioni su derivati di cui all'art.1, co.3 del D.Lgs. n.58/98 che hanno come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari soggetti all'imposta in misura proporzionale o il cui valore dipenda da detti strumenti;
- ➔ operazioni sui valori mobiliari di cui all'art.1, co.1-*bis*, let.c) e d) del D.Lgs. n.58/98 che permettono di vendere o acquisire prevalentemente gli strumenti finanziari di cui sopra o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più degli strumenti finanziari richiamati.

In questo caso l'imposta è dovuta al momento della conclusione dell'operazione, a prescindere, anche in questo caso dal luogo della transazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti.

Nel caso in cui le operazioni soggette all'imposta in misura fissa prevedano il trasferimento delle azioni e/o degli strumenti finanziari, quest'ultima operazione sconterà l'imposta in misura proporzionale.

**Art.1,  
co.491-  
494 e 497**

<p>Anche in questo caso, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è prevista una riduzione di 1/5 dell'imposta. L'imposta fissa si applica per le operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013.</p> <p>La <i>Tobin tax</i> è dovuta dall'acquirente e viene versata in via prioritaria dalle banche, società fiduciarie e imprese di investimento che intervengono nelle operazioni, entro il 16 del mese successivo a quello di trasferimento della proprietà.</p>	<p><b>Art.1, co.491-494 e 497</b></p>
<p><b><u>Transazioni finanziarie</u></b></p> <p>Viene introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie al alta frequenza relative agli strumenti finanziari incisi dalla <i>Tobin tax</i>. Per alta frequenza si intendono le decisioni prese con un intervallo temporale da stabilirsi con un D.M. da emanarsi entro il 30 gennaio 2013 ma comunque non superiore al mezzo secondo. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,02% del controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata borsistica superano la soglia di valore da individuarsi anch'essa con il D.M. di cui al periodo precedente e che comunque non può essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi. L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale vengono eseguiti gli ordini. L'imposta si applica per le operazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.</p>	<p><b>Art.1, co.495-497</b></p>
<p><b><u>Disposizioni comuni</u></b></p> <p>È previsto che le sia la <i>Tobin tax</i> che l'imposta sulle transazioni finanziarie non siano deducibili sia ai fini dell'imposta sui redditi che dell'Irap. con un D.M. da emanarsi entro il 30 gennaio 2013 verranno stabilite le modalità applicative dell'imposta, inoltre, per le operazioni eseguite nei primi 3 mesi solari a decorrere dall'emanazione del decreto, la relativa imposta è versata non prima del 16 del sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto.</p> <p>Per quanto concerne l'accertamento si rimanda alla disposizioni previste in tema di Iva.</p>	<p><b>Art.1, co.497-500</b></p>
<p><b>Ivafe</b></p>	
<p>Viene rinviata l'applicazione dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero al 2012. inoltre è previsto che si applichi a tutti i conti correnti e i libretti bancari detenuti all'estero senza distinzione tra paesi comunitari e non. Il rinvio dell'imposta al 2012 comporta che i versamenti eseguiti in conformità con quanto previsto del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 e relativi al 2011, si considerano quali acconto per il periodo di imposta 2012.</p>	<p><b>Art.1, co.518 lett.e)-h) e 519</b></p>
<p><b>Polizze vita</b></p>	
<p>Vengono apportate alcune modifiche alla tassazione per le polizze vita aziendali stipulate anteriormente al 1996. In particolare, tali polizze vengono assoggettate a tassazione secondo le modalità prestabilite dal D.Lgs. n.47/00. La ritenuta di imposta del 12,5% relativa ai rendimenti pregressi dovrà essere versata in 5 anni a decorre dal 2013 e fino al 2017.</p>	<p><b>Art.1, co.508</b></p>

<p><b>RISCOSSIONE</b></p>	
<p><b>Annullamento debiti inferiori a €2.000</b></p>	
<p>Al 28 giugno 2013 saranno annullati i debiti di importo massimo, comprensivo di quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.</p>	<p><b>Art.1, co.527-529</b></p>

<b>Proroga termini inesigibilità</b>	
Viene concesso 1 anno in più per provare a recuperare i crediti iscritti a ruolo, infatti, viene rinviato al 31 dicembre 2014 il termine, originariamente previsto per il 31 dicembre 2013, per dichiarare inesigibili i ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2010.	<b>Art.1, co.530</b>
<b>Cartelle pazze</b>	
<p>È introdotto l'obbligo di sospensione dall'attività di riscossione nel caso in cui il debitore presenti una dichiarazione anche in via telematica, nel termine di 90 giorni dalla notifica dal parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, con cui si dimostri che gli atti emessi sono prescritti o scaduti, stati oggetto di sgravio, di una sospensione amministrativa o giudiziale, parzialmente adempiuti. Nei 10 giorni successivi al ricevimento il concessionario della riscossione trasmette la documentazione all'ente creditore per avere conferma di quanto sostenuto dal debitore e, in caso positivo, ottenere lo sgravio o la sospensione della posizione. Entro i successivi 60 giorni l'ente creditore comunica, a mezzo raccomandata A.R. o Pec, al debitore e all'Agente della riscossione l'avvenuto sgravio o sospensione o, in caso di esito negativo, l'insussistenza della documentazione presentata. In caso di mancato adempimenti ai sopra richiamati obblighi dell'ente creditore, nel termine di 220 giorni dalla presentazione della documentazione al concessionario della riscossione, i relativi debiti iscritti a ruolo sono annullati di diritto. La presentazione da parte del debitore di falsa documentazione, fermo restando i riflessi penali, è punita con la sanzione amministrativa nella misura dal 100 al 200% delle somme dovute con un importo minimo di €258. Le disciplina in oggetto si applica anche alle domande presentate anteriormente al 30 dicembre 2012, data di entrata in vigore della disposizione nel qual caso i 90 e i 220 giorni di cui sopra decorrono dal 30 dicembre 2012.</p> <p>Per la riscossione coattiva di debiti inferiori a €1.000 intrapresa a decorrere dal 30 dicembre 2012, ad eccezione dei casi in cui l'ente creditore abbia comunicato l'inidoneità della documentazione al debitore istante, non si procede ad azione cautelare ed esecutiva prima di 120 giorni dall'invio al contribuente, a mezzo posta ordinaria, del dettaglio delle iscrizioni a ruolo.</p>	<b>Art.1, co.537- 544</b>

<b>AGRICOLTURA</b>	
<b>Tassazione società agricole</b>	
<p>Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 viene abrogata la possibilità, concessa alla società agricole (Snc, Sas e Srl) di optare per la tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art.32 Tuir. Di tale previsione si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p> <p>Con D.M. possono essere adottate le opportune disposizioni transitorie.</p>	<b>Art.1, co.513 e 514</b>
<b>Gasolio agricolo</b>	
Vengono ridotti i consumi medi standardizzati di gasolio agricolo ai fini della riduzione della accise in misura pari al 10% per l'anno 2013 e a decorrere dal 2014 del 5%.	<b>Art.1, co.517</b>

SISMA	
<p>Viene concesso un finanziamento garantito dallo Stato ai fini del pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 ai soggetti titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole come definite ai fini Iva e ai titolari di redditi di lavoro autonomo che hanno la sede operativa o il domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al D.M. 1° giugno 2012 a condizione che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto evidenziato dalla sussistenza di almeno 2 tra le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contrazione del volume d'affari nel periodo giugno/novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo del 2011 superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall'Istat dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo 2012 rispetto al 2011;</li> <li>2. utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività o riduzione del personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;</li> <li>3. riduzione superiore al 20% rispetto alla media nazionale resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico del 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici e</li> <li>4. contrazione, sempre superiore al 20% e sempre in riferimento al medesimo periodo temporale rispetto a quello del 2011 dei costi variabili quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati e dei prodotti destinati alla vendita.</li> </ol> <p>Il finanziamento ha la durata massima di 2 anni e soggiace a parere positivo da parte della Comunità europea.</p> <p>Con successivo D.M. saranno individuate le date entro cui i soggetti ammessi potranno chiedere il relativo finanziamento.</p> <p>In riferimento ai precedenti finanziamenti concessi, viene previsto che in caso di risoluzione del contratto, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale e degli interessi. In caso di mancato pagamento godrà di un credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.</p>	<p><b>Art.1, co.365- 379</b></p>

PROCESSO	
Raddoppio del contributo unificato	
<p>A decorrere dai procedimenti iniziati dal 30 gennaio 2013, per effetto dell'inserimento del nuovo comma 1-<i>quater</i> all'art.1 del DPR n.115/02, in caso di impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta deve procedere al versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quella stabilita nel precedente comma 1-<i>bis</i>. L'obbligo di pagamento del contributo decorre dalla data di deposito del provvedimento in cui il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti.</p>	<p><b>Art.1, co.17 e 18</b></p>

<b>Procedure amministrative</b>	
Per effetto delle modifiche apportate al D.L. n.98/11, il contributo unificato previsto per i processi amministrativi con rito abbreviato viene elevato a €1.800, incrementato del 50% nelle fattispecie di impugnazione. Vengono, inoltre, definiti gli indici per la determinazione del valore della lite.	<b>Art.1, co.25-29</b>
<b>Processo tributario</b>	
Attraverso l'introduzione del nuovo comma 3- <i>bis</i> nell'art.11 del D.Lgs. n.546/92, viene estesa agli uffici giudiziari la possibilità di stare in giudizio attraverso procuratore generale o speciale, per i contenziosi in materia di contributo unificato. Inoltre, ai sensi del nuovo art.15, co.2- <i>bis</i> , nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'Amministrazione il compenso viene adeguato a quanto previsto dall'art.9, co.2 del D.Lgs. n.1/12 per gli avvocati con il mantenimento della riduzione nella misura del 20%.	<b>Art.1, co.30 e 32</b>

<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	
<b>Notifica telematica e procedura</b>	
Viene specificato che la notificazione a mezzo canale telematico deve avvenire esclusivamente tramite un indirizzo Pec come risultante dai pubblici elenchi. La notifica, per il notificante si perfeziona quando viene generata al ricevuta di accettazione.	<b>Art.1, co.19</b>
<b>Fallimento</b>	
Vengono apportate alcune modifiche alla digitalizzazione del fallimento come introdotta dall'art.17 del D.L. n.179/12. Viene esteso l'utilizzo del canale telematico anche per il ricorso di parte da comunicarsi al curatore. Inoltre, è fatto obbligo a curatori, commissari giudiziali, commissari liquidatori di comunicazione, nel termine di 10 giorni dalla relativa nomina, di comunicazione al Registro imprese, ai fini della relativa iscrizione, del proprio indirizzo Pec.	<b>Art.1, co.19</b>
<b>Deposito atti e documenti</b>	
Viene introdotto il nuovo art.16- <i>bis</i> al D.L. n.179/12 con cui è previsto, con decorrenza 30 giugno 2014, l'obbligo, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di deposito degli atti e dei documenti di parte solamente tramite canale telematico. Parimenti obbligati all'uso del solo canale telematico sono i periti nominati o delegati dalla Magistratura. Limitatamente alle procedure concorsuali l'obbligo di deposito telematico concerne esclusivamente gli atti e i documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e di quello straordinario.	<b>Art.1, co.19</b>
<b>Procedura pignoramento crediti</b>	
Viene digitalizzata la procedura di pignoramento crediti e apportate alcune modifiche sostanziali, con effetto a decorrere dalle espropriazioni presso terzi iniziate a decorrere dal 29 dicembre 2012. In particolare, attraverso l'integrale sostituzione dell'art.548 c.p.c. è previsto che per il pignoramento di crediti di cui all'art.545, co.3 e 4 (somme dovute a titolo di stipendio), nel caso in cui il terzo non compaia all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera come non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Resta nelle facoltà del terzo dimostrare di non aver ricevuto tempestiva comunicazione dell'udienza e, quindi, impugnare l'ordinanza di assegnazione dei crediti.	<b>Art.1, co.20 e 21</b>

<b>Comunicazioni e notificazione nel processo civile</b>	
Vengono apportate alcune modifiche all'art.16 del D.L. n. 179/12 ( <i>c.d. Decreto Sviluppo bis</i> ) prevedendo, in particolare, che a decorrere dal 15 dicembre 2014 nel processo penale le notificazioni a persona diversa dall'imputato devono essere eseguite solamente tramite il canale telematico.	<b>Art.1, co.19</b>

<b>ENERGIE RINNOVABILI</b>	
<b>Bioliquidi</b>	
Al fine di non incorrere in sanzioni comunitarie, è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la possibilità, per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio nella porta temporale 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2012 e diversi da quelli di cui all'art.25, co.7-ter del D.Lgs. n.28/11, di optare per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo previsto per le attività agricole. In tal caso, però, il coefficiente che sarà applicabile per l'eccedenza di energia prodotta rispetto al quantitativo che dovrà essere stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico, sarà pari a zero.	<b>Art.1, co.364</b>
<b>Impianti fotovoltaici</b>	
Viene prorogato, ai fini dell'applicazione del V conto energia il termine di entrata in esercizio al 30 giugno 2013 per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, co.2 del D.Lgs. n.165/01 la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta entro il 31 marzo 2013. Limitatamente agli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale il termine di entrata in esercizio è prorogato al 30 ottobre 2013.	<b>Art.1, co.425</b>

<b>ISTITUZIONE FONDI</b>	
<b>Fondo ricerca e sviluppo e riduzione cuneo fiscale</b>	
Viene istituito un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale. il credito di imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca o che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. A tal fine, i Ministri delle Finanze e dello Sviluppo Economico avrebbero dovuto, nel termine del 30 gennaio 2013, riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi ai fini dell'adozione delle conseguenti necessarie iniziative normative.	<b>Art.1, co.95-97</b>
<b>Fondo per la riduzione della pressione fiscale</b>	
A decorrere dal 2013 nel Documento di economia e finanza dovrà essere presente una valutazione, relativa all'anno precedente delle effettive maggiori entrate incassate dalla lotta all'evasione. Tali risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, alla riduzione del rapporto debito pubblico/Pil e di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta da Regioni, Province e Comuni, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti su famiglie e imprese. Il Ministero dell'Economia, in allegato al Documento presenta un rapporto sui risultati conseguiti, con la conseguenza che viene abrogata la relazione annuale da presentarsi nel termine del 30 settembre di ogni anno.	<b>Art.1, co.299 e 300</b>



### Fondo per l'esenzione Irap dei lavoratori autonomi e delle Pmi

A decorrere dal 2014 viene istituito un fondo per l'esenzione dall'Irap dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese di cui all'art.55 Tuir che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali per un valore massimo da determinarsi con D.M..

**Art.1,  
co.515**

**EUROCONFERENCE**  
EDITORE



**LE PLUSVALENZE SU  
PARTECIPAZIONI**

AUTORI: F.Facchini,  
F.Giommoni,  
F.Salvadori

EDIZIONE: Novembre 2012

**OFFERTA RISERVATA AGLI ABBONATI**  
**€ 34,00** (anzichè € 40,00)

 **ACQUISTA**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili  
direttamente con **carta di credito**



 Gruppo  
**EUROCONFERENCE®**  
costruiamo competenze